



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data Torino, 20 giugno 2003

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 5-PP/11 in data 14/7/2003 relativa all'approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente del Comune di Rondissone (TO) di cui alle DD.CC. n. 18/99, n. 23/00, n.27/02

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio":

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.III.3.3 – lett. E), Aree di nuovo impianto

- Integrare l'articolato con le seguenti norme: *"L'edificazione nelle aree residenziali 11R10 e 11R12, soggette a SUE, è subordinata alla preliminare effettuazione di una valutazione del "clima acustico" ex art.11 della L.R.52/2000 al fine di verificare la compatibilità stessa degli insediamenti e di definire le opportune misure di mitigazione. In ogni caso al fine di contenere gli impatti determinati dalla presenza del casello autostradale nelle immediate vicinanze del consolidato urbano, dovrà essere assicurata la realizzazione di consistenti zone filtro con adeguate cortine arboree."*

Art.IV.5.10 – Fasce di rispetto

- Aggiungere il comma che recita: *"Relativamente alle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e canali presenti sul territorio comunale si richiamano le norme disposte dall'art.29 della L.R. 56/77: ciò anche in caso di mancata individuazione cartografica. Si richiamano altresì le disposizioni del R.D.523/1904, in particolare quelle relative alle distanze minime di inedificabilità"*

Art. IV.5.12 – Classi di pericolosità geomorfologiche e della idoneità urbanistica.

- Introdurre al termine dell'articolato le prescrizioni che recitano: *"Ogni intervento di trasformazione sul territorio dovrà rispettare il contenuto degli elaborati geologico-tecnici allegati al P.R.G. con particolare riferimento agli atti predisposti a corredo della Variante Strutturale al P.R.G. vigente di cui alle Delibere consiliari n. 18 del 30.04.1999, n.23 del 30.06.2000 e n. 27 del 06.08.2002 e fatte salve le seguenti ulteriori prescrizioni cautelative:*

- lungo il reticolo idrografico secondario (cartografato e non cartografato) è imposta una fascia di rispetto di 20 m. per sponda da ricomprendere in classe di pericolosità IIIa nelle aree inedificate e classe IIIb3 nelle aree già edificate;
- è fatto divieto di realizzare locali posti al di sotto del piano campagna;
- alla scarpata di terrazzo che separa l'abitato dalla sottostante pianura alluvionale è attribuita la classe III di pericolosità geomorfologia definita nella Carta di Sintesi, da intendersi suddivisa rispettivamente in classe IIIa per le porzioni inedificate e in classe IIIb4 nelle porzioni edificate;
- relativamente al terrazzo fluviale sulla pianura della Dora Baltea è prescritta una fascia di rispetto di 10 m. di ampiezza, misurata dal ciglio della scarpata, nella quale deve essere applicata la classe IIIa dove inedificato e IIIb3 dove già edificato;
- dovrà essere assicurata una attenta e periodica pulizia e manutenzione dei canali.

Con riferimento alle aree oggetto della Variante Strutturale di cui sopra, che sono attraversate o anche parzialmente interessate dalle fasce di rispetto fluviale, si ribadisce che non dovranno essere realizzati nuovi edifici o manufatti entro la fascia di 20 m; eventuali ampliamenti di edifici esistenti potranno essere realizzati solo sul lato opposto a quello del corso d'acqua. Tale vincolo viene assunto con criterio cautelativo e potrà essere rivisto e riquantificato sulla base di verifiche idrauliche da prodursi nella fase di Variante di adeguamento del P.R.G.C. al PAI”.

Quale Art.IV.5.13 – “Misure cautelative in merito allo stabilimento SCET”

- Introdurre la prescrizione che recita. “Ancorchè il D.M. 20 maggio 2001, emanato in applicazione dell'art.14 del D.Lgs 334/1999, non contempli espressamente tali tipi di stabilimenti, si ritiene che gli aspetti metodologici ed i criteri di compatibilità dello stesso debbano tuttavia essere estesi a tutti i casi simili contemplanti elementi di pericolo in presenza di attività antropiche. Pertanto, anche per quanto riguarda lo stabilimento SCET occorrerà provvedere all'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto Ministeriale citato, rimandando alle informazioni che il gestore è tenuto a fornire secondo le definizioni del punto 7 dell'allegato al decreto. Tenuto conto che il decreto stabilisce i requisiti minimi di compatibilità, sarà comunque opportuna l'adozione di misure maggiormente cautelative in relazione alle specifiche esigenze di sviluppo e di tutela espresse dal territorio.”.

SCHEDE NORMATIVE**Area 5.R7 - voce "prescrizioni particolari"**

- Inserire la disposizione " – *Prescrizioni geologico-tecniche: è fatto obbligo di verificare e rispettare le prescrizioni di carattere geologico riportate nella Relazione Geologico-Tecnica, contenente le prescrizioni in merito alla pericolosità geomorfologica e all'idoneità urbanistica relativa a ciascuna area di completamento ed espansione di variante. Si rimanda altresì all'art. IV.5.12 delle Nda. Tali prescrizioni potranno anche limitare le tipologie di intervento edilizio previste per l'area urbanistica in oggetto.* ".

Area 6T15 – voce "Procedura"

- Aggiungere la precisazione "*Il SUE dovrà garantire una progettazione unitaria della viabilità di servizio e degli spazi pubblici ed una coordinata attuazione degli interventi e delle infrastrutture*".

Il Responsabile del Settore
Territoriale – Area Metropolitana
arch. Grazia Sartorio

Il Referente d'Area della
Direzione Regionale
ing. Enrico Rosse